

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali Titolo I - Giudizio abbreviato

Art. 441-bis Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli [438](#), comma 5, e [441](#), comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo [423](#), comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo [438](#), comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli [438](#), comma 5, e [441](#), comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'[articolo 422](#). La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 303](#), comma 2.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo [423](#), anche oltre i limiti previsti dall'articolo [438](#), comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.